



**Energia Verde Idrica S.p.A.**

REGOLAMENTO  
PER LO SCARICO IN FOGNATURA  
DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
E ASSIMILATE

*Approvato con determina del Liquidatore Unico n. 3 del 06/06/2013*



## Art. 1 - Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli scarichi delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura, nel rispetto della normativa e della regolamentazione statale e regionale vigente, al fine di:

- a) promuovere l'adeguamento dei sistemi di scarico in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori e della tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione.

2. Il presente regolamento, inoltre, stabilisce:

- a) le linee guida per l'accettabilità degli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- b) le modalità di controllo e monitoraggio di detti scarichi;
- c) il regime sanzionatorio nel rispetto della normativa in materia;
- d) tutte le altre disposizioni atte a stabilire un rapporto chiaro e trasparente con l'utenza.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e di tutela della qualità delle acque.

4. Le norme del presente regolamento hanno efficacia transitoria, nelle more di ulteriori norme emanate dalla Regione Campania.

## Art. 2 - Competenze

1. Nell'ambito di azione del presente regolamento, sono di diretta competenza e responsabilità del Gestore, che vi provvede con propri servizi tecnici:

- a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie e la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti.

2. Il Gestore potrà effettuare eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella



fognatura, e prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

## Art. 3 - Obblighi e divieti

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano nelle pubbliche fognature sono ammessi ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 comma 2 nel rispetto del presente regolamento e purchè comunicati preventivamente.
2. L'immissione delle acque reflue domestiche nella fognatura deve avvenire a mezzo di apposita canalizzazione.
3. Le caratteristiche delle acque reflue domestiche e assimilate che recapitano in pubblica fognatura sono soggette alle prescrizioni impartite dal gestore.
4. Nelle zone in cui esiste o è prevista rete fognaria separata, tutte le acque reflue domestiche devono confluire esclusivamente al collettore della rete per le acque reflue.
5. E' consentito lo scarico in fognatura delle acque domestiche solo a condizione che le stesse:
  - a) non contengano le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.g. 152/2006;
  - b) rispettino il limite batteriologico della escherichia coli di 5000 UFC/100ml;
  - c) rispettino i valori limiti di emissione previsti dalla tabella 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.g.152/2006;
  - d) la rete fognaria alla quale si intende attuare lo scarico sia stata regolarmente collaudata con relativa prova di tenuta idraulica e sia stata formalmente consegnata all'Ente gestore.
6. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente, per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari.
7. E' fatto espresso divieto di manomettere, danneggiare o modificare i manufatti della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che possano causare danni alla canalizzazione o agli impianti di depurazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.



8. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non comunicati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche comunicate.

9. E' fatto divieto assoluto di scaricare le acque piovane provenienti dai lastrici di copertura degli edifici, terrazzi, cortili e simili, etc., nella fognatura nera. Le anzidette acque pluviali devono essere scaricate nella fognatura bianca, ove esistente. In caso contrario, negli alvei e/o con dispersione su suolo. In mancanza, previa autorizzazione da parte dell'Ente competente, su pubblica strada.

#### Art. 4 - Prescrizioni

1. L'innesto tra la condotta privata di immissione delle acque domestiche e quella pubblica di fognatura deve avvenire in un pozzetto di ispezione presente sulla condotta pubblica, per evitare di intervenire direttamente sul collettore fognario pubblico; nel caso di scarico a mezzo impianto di sollevamento, l'innesto deve essere effettuato in un pozzetto indipendente dalla rete fognaria principale tale da consentire lo scarico in fogna sempre a gravità. Qualora i dispositivi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. In particolare, quando le acque di scarico di tali dispositivi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla pubblica fognatura, a cura e spese dell'utente, mediante idonei impianti di sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore principale e/o della diramazione. La corretta funzionalità di tali impianti meccanici deve essere garantita dall'utente attraverso interventi di manutenzione periodica. Gli impianti di sollevamento devono essere eseguiti secondo i criteri tecnici di cui all'art. 22. L'utente dovrà preventivamente predisporre per il Gestore un'adeguata documentazione inerente le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto dell'impianto di sollevamento. Al termine dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al Gestore copia della dichiarazione di conformità resa ai sensi della Legge 5 marzo



1990, n. 46 e sue modifiche ed integrazioni ("Norme per la sicurezza degli impianti"). Ogni eventuale danno all'immobile interessato od a terzi derivante da inadeguata manutenzione od uso degli impianti di sollevamento è a carico dell'utente titolare dello scarico.

2. I pozzetti di campionamento devono essere posizionati di norma al limite della proprietà privata e possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia dello scarico e secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'Ente Gestore.

3. Al fine di consentire l'accesso ed il campionamento il Gestore può prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica dei pozzetti preesistenti, per l'adeguamento al presente Regolamento, e/o la collocazione dei pozzetti esternamente al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.

4. I chiusini di copertura dei pozzetti devono essere a tenuta stagna ed antibasculanti, posati secondo la livelletta del marciapiede e/o stradale e complanari con il piano del marciapiede e/o stradale e devono rispondere ai requisiti di tenuta stagna ed antibasculanti, di classe 250 per aree e strade pedonali, di classe 400 per aree e strade carrabili; devono inoltre essere in ghisa sferoidale rispondenti alla norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124, prodotto in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati ISO 9001, rivestito con vernice.

5. I chiusini, se posati su pubblica strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso, devono avere il telaio a sagoma circolare di diametro non inferiore a 850 mm.; se posati su pubblica strada con pavimentazione in basoli o similari devono avere il telaio di sagoma quadrata di altezza non inferiore a 100 mm., con asole e fori di fissaggio che ne facilitano la posa, con passo d'uomo non inferiore a mm. 610, muniti di due guarnizioni, una in polietilene con funzione antibasculamento ed una in elastomero ad alta resistenza atta a garantire una tenuta fino ad 1 bar, coperchio circolare con rilievo antisdrucchiolo, marcatura EN 124 D classe 250 e/o D 400 e marchio dell'ente di certificazione internazionale riconosciuto.

6. Il chiusino di ispezione deve essere a tenuta stagna del tipo SIGILLO, con telaio a sagoma circolare di diametro non inferiore a mm. 850 e/o a sagoma quadrangolare, in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400,



prodotto in stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati ISO 9001, rivestito con vernice bituminosa e costituito da:

- telaio di altezza non inferiore a 100 mm., con asole e fori di fissaggio che ne facilitano la posa, con passo d'uomo non inferiore a mm. 610, munito di due guarnizioni circolari: una in polietilene con funzione antibasculamento ed una in elastomero ad alta resistenza atta a garantire una tenuta fino a 1 bar e provvisto di 6 camme in ghisa sferoidale fissate al telaio tramite viti in acciaio inox alloggiare in fori ciechi che col serraggio permettono la rotazione delle camme ed il conseguente bloccaggio del coperchio - coperchio circolare con rilievo antisdrucchiolo, marcatura EN 124 D400 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.

7. Il piano stradale interessato dall'intervento deve essere ripristinato con le stesse caratteristiche tecniche e tipologiche dei materiali preesistenti; in particolare, se in conglomerato bituminoso, è d'obbligo la preliminare fresatura a cavallo dell'asse della condotta, per una larghezza non inferiore a metri 2,00, con conglomerato bituminoso (binder) di spessore medio reso non inferiore a cm 10, su idoneo ed uniforme legante di ancoraggio di emulsione bituminosa e successivo conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di spessore medio reso non inferiore a cm 3; il tutto steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli vibranti da 6 tonnellate; se in basoli o similari con gli stessi basoli preesistenti, ed in caso di rottura, con integrazione con basoli delle stesse caratteristiche e natura di quelli non riutilizzabili.

8. Le caratteristiche qualitative delle acque domestiche da immettere nella pubblica fognatura, come prescritte e specificate al precedente articolo, devono essere verificate nel punto di campionamento all'interno del pozzetto indicato al punto 2.

9. Il Gestore ha la facoltà di effettuare, con personale da esso incaricato, ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica fognatura e di prelevare campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

10. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore, saranno applicate le sanzioni previste nel corrispondente elaborato "Tariffe e addebiti vari" allegato al presente Regolamento.



## Art. 5 - Richiesta di allacciamento alla fognatura

1. La domanda di permesso di allacciamento alla fognatura delle acque domestiche, in conformità con le specifiche tecniche del presente regolamento, deve essere presentata esclusivamente al Gestore e deve contenere le seguenti principali informazioni:

- generalità del proprietario dell'immobile con codice fiscale;
- indicazione dell'immobile con particolare riferimento alla superficie complessiva coperta e scoperta, agli ambienti per cucine, bagni ed eventuali altri servizi, nonché inquadramento catastale dello stesso immobile;
- indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico con copia dell'ultima fatturazione se già utente dell'Ente Gestore;
- descrizione ed ubicazione di eventuali manufatti di pretrattamento esistenti;
- progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, con indicazione del pozzetto di campionamento, della tubazione di scarico, del pozzetto di innesto alla condotta pubblica, del tubo di ventilazione: quest'ultimo deve essere di diametro maggiore o uguale a quello di scarico dei reflui e comunque non inferiore a 10 cm, opportunamente prolungato fin sopra il tetto e del tutto indipendente dal tubo di arrivo delle materie di scarico;
- comunicazione per lo scarico.

2. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore accetta la richiesta di allacciamento, se compatibile con le strutture esistenti e già gestite, rilasciando il nulla osta.

3. Ai fini della procedibilità della domanda di allaccio, gli interessati devono provvedere al versamento, a favore del Gestore, dell'importo indicato nell'elaborato "*Tariffe ed addebiti vari*", allegato al presente regolamento, a titolo di contributo fisso alle spese. Copia dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla documentazione da esibire al Gestore.

## Art. 6 - Lavori di allacciamento

1. Tutti gli allacciamenti alla fognatura devono essere predisposti nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni tecniche predisposte dal Gestore.





2. I lavori di allacciamento devono essere eseguiti dal Gestore, previa autorizzazione degli Enti competenti, con spese a carico dell'interessato, ivi compresi i canoni annuali previsti dagli Enti medesimi.

3. I lavori di allacciamento alla fognatura nel tratto tra il pozzetto di campionamento e quello sulla condotta pubblica sono eseguiti di norma dal Gestore, che avrà cura di predisporre e sottoporre al cliente un apposito preventivo, elaborato sulla base dei prezzi e dei costi indicati nell'allegato *"Tariffe ed addebiti vari"* e/o con preventivo analitico calcolato sulla base del vigente prezzario per i lavori pubblici della Regione Campania.

4. I richiedenti dovranno comunque provvedere all'esecuzione delle opere all'interno della proprietà privata fino al pozzetto di campionamento.

5. In casi particolari ed all'esito di formale sottoscrizione di specifica convenzione tra le parti, il Gestore può consentire che le opere di cui al precedente punto 3. siano eseguite direttamente dall'interessato. In tal caso, l'interessato dovrà produrre richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura, secondo gli schemi riportati nell'elaborato D dell'allegato. Il gestore potrà disporre l'esecuzione di un controllo tecnico-funzionale sui lavori eseguiti a cura del richiedente.

6. Se i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura eseguiti a cura del richiedente, all'esito del controllo di cui al comma precedente, risultano non conformi alle prescrizioni impartite nel permesso di allacciamento e/o alle norme tecniche del presente Regolamento, si procederà come segue:

- a) il Gestore provvederà a trasmettere comunicazione scritta con la quale si invita il richiedente ad apportare tutte le necessarie modifiche;
- b) il richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà ad eseguire i lavori di adeguamento e comunicherà al Gestore la data di ultimazione dei lavori; in mancanza il Gestore provvederà all'inibizione dello scarico.

7. Le opere di allacciamento individuate con il tratto di condotta su suolo pubblico, tra il pozzetto di campionamento ed il pozzetto di allacciamento, rientrano tra le opere del Servizio Idrico Integrato in concessione d'uso al Gestore.

I proprietari delle infrastrutture private di fognatura collegate con la pubblica fognatura non possono consentire ad altri utenti di immettere i propri scarichi in assenza di specifiche autorizzazioni dell'Ente Gestore.





Il richiedente l'allacciamento deve dare al Gestore comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso, restano a carico dell'interessato la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori e gli oneri previsti dalla disciplina relativa alla esecuzione di lavori sul suolo di proprietà di Enti pubblici. Il certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione del tratto di fognatura realizzato dovrà essere accompagnato dalla prova di tenuta idraulica ad aria della diramazione e/o della condotta, tra il pozzetto della rete pubblica e quello privato, con pressione di collaudo pari a 0,6 bar, per un minimo di 25 minuti di osservazione, regolarmente evidenziata su disco registratore allegato e certificata da società abilitata. Analoga certificazione dovrà essere rilasciata per tutti i pozzetti di ispezione e sezionamento della rete fognaria. Nel caso di più tratti di fognatura, la suddetta prova è da effettuarsi per tutti i tratti della tubazione e tra due pozzetti consecutivi.

Al Gestore sarà comunque riconosciuto da parte dell'interessato l'addebito indicato nell'allegato *"Tariffe ed addebiti vari"* per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori nonché i costi relativi alla progettazione della rete fognaria.

8. Al fine di limitare l'ostruzione degli impianti di trattamento dei reflui, è fatto assoluto obbligo di utilizzare saponi biodegradabili al 100%, nonché il divieto dello scarico in fogna di oli e grassi, sia vegetali che minerali, i quali devono essere smaltiti presso i punti di raccolta già esistenti sul territorio. Per le strutture produttive, ristoranti, alberghi, ecc. è fatto obbligo di separare gli oli a mezzo di separatori; in quest'ultimo caso, lo smaltimento degli oli deve essere opportunamente documentato con formulari di smaltimento presso discariche autorizzate. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un controllo tecnico-funzionale sui lavori eseguiti e/o il controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque scaricate e sul rispetto di quanto sopra prescritto.

9. Se i lavori di allacciamento non risultano conformi alle presenti norme tecniche ed alle eventuali loro prescrizioni, il titolare dello scarico dovrà apportare le necessarie modifiche entro il termine indicato dal Gestore stesso. In mancanza, il permesso all'allacciamento potrà essere revocato.

10. I nuovi allacci idrici prevedono anche il pagamento del tributo fognario (allontanamento e depurazione) anche se l'unità immobiliare servita dal nuovo allaccio idrico non è allacciata alla pubblica fognatura ma dista a non oltre Mt. 200 dalla strada pubblica fognata dalla quale prende accesso.



11. Per le forniture idriche preesistenti, le unità immobiliari non allacciate alla pubblica fogna ma distanti a non oltre Mt. 200 dalla stessa, hanno l'obbligo di allacciarsi alla fogna previa richiesta all'Ente Gestore e nel rispetto del presente regolamento. In mancanza, trascorsi gg. 180 dalla ricezione dell'avviso, trasmesso dal Gestore, quest'ultimo applicherà il tributo fognario di cui al punto precedente.

12. Le unità immobiliari già allacciate alla pubblica fognatura ma non iscritte ai ruoli fognari dell'Ente Gestore, hanno l'obbligo di comunicare entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento l'esistenza dell'allaccio in fogna, documentando l'epoca dell'avvenuto allacciamento. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari al corrispettivo del tributo fognario determinato sul consumo idrico relativo all'ultimo quinquennio e maggiorato del 10%.

13. L'omessa dichiarazione di cui al precedente comma sarà accertata dal Gestore previa verifica diretta e comporterà, oltre a quanto già riportato nei punti precedenti, una sanzione aggiunta pari ad € 500,00 oltre a specifica denuncia alle autorità di Polizia Giudiziaria.

14. Per tutti gli allacci alla pubblica fognatura preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti da quest'ultimo, l'Ente Gestore si riserva la facoltà di adeguarli addebitando i costi sostenuti all'utente interessato.

## Art. 7 - Responsabilità

1. E' nella esclusiva responsabilità del Cliente l'idoneità delle opere di allacciamento alla fognatura, qualora queste vengano eseguite direttamente dal Cliente medesimo, nonché degli eventuali impianti di pretrattamento a monte della rete pubblica, atti ad assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

2. Il Cliente risponde all'Ente competente ed al Gestore, per le rispettive competenze, per tutti i danni che dovessero verificarsi alla fognatura pubblica in seguito a lavori eseguiti non a perfetta regola d'arte connessi alle opere di allacciamento eseguite in deroga.

3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque reflue domestiche e assimilate aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità



previsti o con quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento, il Cliente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.

4. La manutenzione e la pulizia delle condotte fognarie a monte del pozzetto di campionamento sono a carico esclusivo del Cliente.

5. Restano di competenza del gestore gli interventi di manutenzione sulle condotte pubbliche a valle del suddetto pozzetto. Eventuali danni causati da interventi del Cliente, non autorizzati, sulle condotte pubbliche restano nella responsabilità e a carico del Cliente stesso.

## Art. 8 - Prescrizioni per lo scarico in fogna delle acque reflue domestiche e assimilate

1. Lo scarico delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura, così come pure lo scarico di acque termali o marine utilizzate a fini domestici, è ammesso purché sia preventivamente comunicato al Gestore e le caratteristiche qualitative delle acque siano conformi alle norme contenute nel presente regolamento. Lo scarico delle acque termali e marine nella pubblica fognatura è altresì subordinato al rispetto del Regolamento transitorio previsto per lo scarico in fognatura delle acque reflue termali.

2. Al fine di consentire lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, il titolare dello scarico deve produrre documentazione grafica e amministrativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- caratteristiche qualitative delle acque da scaricare certificate da idoneo laboratorio accreditato;
- rete fognaria nella quale recapita lo scarico, se la stessa è stata oggetto di prova di tenuta idraulica e regolarmente collaudata;
- indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico;
- descrizione del sistema di scarico corredato dei grafici necessari;
- dichiarazione di assimilabilità alla acque reflue domestiche come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2011.

## Art. 9 - prescrizioni per nuovi tratti fognari - sistemi di lavaggio

Nei casi in cui le velocità minime di scorrimento dei reflui non possono essere garantite, o per la bassa pendenza delle canalizzazioni o a seguito della necessità di contenere la



velocità massima entro i limiti consentiti, è necessario prevedere, nel sistema di drenaggio, apparecchi per le cacciate d'acqua al fine di spurgare la fogna dai depositi e dai sedimenti di sostanze solide organiche ed inorganiche.

Le cacciate d'acqua sono richieste in tutti i rami estremi terminali della rete nei quali le portate sono minime e vengono smaltite con basse velocità anche in presenza di livellette con pendenza notevole.

Dato il potere di laminazione, correlato al funzionamento in moto vario a superficie libera delle canalizzazioni di fognatura, l'efficacia delle cacciate risulta limitata a tratti di breve sviluppo. In presenza di canali caratterizzati da limitata pendenza è necessario provvedere, oltre che alle cacciate di testata, anche a cacciate di linea.

Per fogne di diametro  $D = 200$  mm, con volumi di cacciata pari a 1200 litri e portate di cacciata pari a  $25 \div 30$  l/s, l'efficacia del sistema di pulizia si esaurisce in  $180 \div 240$  m. Nel caso di pendenze delle canalizzazioni superiori all' 1% il volume di cacciata può scendere a 500 litri.

#### Art. 10 - Programmi di controllo degli scarichi

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 128 del D.Lgs 152/2006, il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo soprattutto per le attività che producono reflui assimilati ai domestici.
2. Il programma di cui al comma 1. può essere attuato dal Gestore, dagli enti o istituzioni pubbliche o dal Comune in cui ricade l'attività da controllare.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Gestore può effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, addebitando i costi alla prima fatturazione utile, con determinazione degli stessi a mezzo liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della Legge n° 41 del 28/02/1986.
4. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire al Gestore le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi da cui si origina lo scarico.



## Art. 11 - Tariffa per lo scarico delle acque reflue

1. Per le utenze domestiche e assimilate, la tariffa relativa al servizio di cui al presente regolamento è determinata sulla base della quantità dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto, secondo quanto riportato nell'elaborato *"Tariffe e addebiti vari"* allegato al presente Regolamento.

## Art. 12 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs 152/2006, in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente Regolamento allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in fognatura e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
- b) non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
- c) inadeguata manutenzione degli impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- d) modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico per le acque assimilate a domestiche, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore;

l'Autorità competente, dietro segnalazione del soggetto che effettua il controllo, ai sensi dell'art. 130 del richiamato D.Lgs 152/2006, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida ed alla comunicazione agli Enti preposti, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione, con facoltà di revoca dell'autorizzazione allo scarico.

2. Inoltre, qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente regolamento, il Gestore provvederà a comunicare al Cliente medesimo le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni nel termine previsto, il Gestore applicherà le sanzioni previste nell'allegato *"Tariffe e addebiti vari"* che segue, previa comunicazione agli organi competenti e revoca dell'autorizzazione allo scarico.



## Art. 13 - Disposizioni generali

Il Gestore si riserva la facoltà di apportare innovazioni tecniche e prescrizioni in funzione delle nuove tecnologie che il mercato propone al momento della richiesta dell'allacciamento e/o di nuove condotte fognarie e ritenute essenziali per una migliore efficienza e gestione delle strutture stesse.

## Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. I valori delle tariffe e degli addebiti vari previsti dal presente Regolamento e di cui all'allegato elaborato "*Tariffe e addebiti vari*" sono approvati ed aggiornati con apposito provvedimento dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, e resi noti ai Clienti a mezzo pubblicazione sul sito del Gestore. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le tariffe, i prezzi, i tassi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, punto 2, del Codice Civile.

2. Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettata dal Cliente. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo, sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.

Il presente Regolamento ha efficacia dalla data di approvazione.



**Energia Verde Idrica S.p.A.**

Tariffe e addebiti vari

*(gli importi di cui al presente elaborato sono da intendersi IVA esclusa)*

Allegato al  
REGOLAMENTO  
PER LO SCARICO IN FOGNATURA  
DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
E ASSIMILATE

*Approvato con ordinanza del Liquidatore Unico n. 3 del 06/06/2013*





- Tariffa per lo scarico in fognatura di acque reflue domestiche e assimilate

La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate è determinata da Gestore del S.I.I. e sarà pubblicizzata a mezzo pubblicazione sul proprio sito internet e/o sulle proprie fatture commerciali.

- Costi di allacciamento

*(Art. 7 comma 3 Regolamento)*

1. Allacci su strade bitumate	
Fino a 2 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di profondità per tubazioni di sezione fino a mm. 160 di diametro.	€ 550,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 4 ml	€ 200,00
Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità	Preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei nolo istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche.
2. Allacci su strade con pavimentazione in porfido o lastricato	
Fino a 2 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di profondità per tubazioni di sezione fino a 160 mm	€ 850,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 4 ml	€ 350,00
Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità	Preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei nolo istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per



	il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche.
3. Allacci su strade senza pavimentazione permanente	
Fino a 2 ml di lunghezza e fino a 0,80 m di profondità per tubazioni di sezione fino a 160 mm	€ 400,00
Eccedenza al metro lineare fino ad un massimo di 4 ml	€ 180,00
Oltre i 4 ml e/o 0,80 m di profondità	Preventivo analitico redatto con l'applicazione di liste in economia secondo il prezzario vigente emanato dalla Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei nolo istituita con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 505 del 28/01/1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 della legge n° 41 del 28/02/1986, aumentato del 15% per spese generali, del 10% per utile dell'impresa e del 12% per spese tecniche.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi della maggiorazione del 12% per spese tecniche.

Per tubazioni di diametro superiore a 160 mm il preventivo sarà maggiorato del solo costo relativo alla tubazione.



## Energia Verde Idrica S.p.A.

- Addebiti vari

DESCRIZIONE	IMPORTO in €
Contributo fisso per l'esame della domanda e rilascio del nulla osta all'allaccio per gli scarichi provenienti da civili abitazioni <i>(Art. 5 Regolamento)</i>	€ 75,00
Contributo fisso per l'esame della domanda e rilascio del nulla osta all'allaccio per gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da civili abitazioni <i>(Art. 5 Regolamento)</i>	€ 150,00
Controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, in caso di esecuzione diretta degli stessi per scarichi assimilati ai domestici e per allacciamenti fino a ml. 4,00 <i>(Art. 6 comma 5 Regolamento)</i>	€ 100,00
Rilascio attestazione, su richiesta dell'interessato, circa l'allacciamento e lo scarico in pubblica fognatura	€ 120,00
Verifiche, su richiesta del cliente, su fognature private	€ 150,00



- Sanzioni per violazioni del Regolamento

Nei casi in cui non siano rispettati le prescrizioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel regolamento per lo scarico in fognatura delle acque, il Gestore provvederà a comunicare al cliente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni nel termine previsto, il Gestore applicherà le sanzioni indicate nella tabella seguente, previa denuncia agli organi competenti e revoca della autorizzazione allo scarico:

N	Violazione	Riferimento Regolamento	Importo in €
1	Mancata manutenzione delle apparecchiature e delle opere di allacciamento per scarichi assimilati	art. 7	€ 300,00
2	Ostacolo alle operazioni di verifica e di prelievo campioni per scarichi assimilati	art.8	€ 100,00
3	Omessa comunicazione degli elementi qualitativi - quantitativi per scarichi assimilati	art. 11	€ 300,00
4	Omessa dichiarazione di uso acqua termale o di mare ai fini domestici	art. 11	€ 500,00
5	Mancato rispetto delle prescrizioni del Gestore	art. 11	€ 500,00